

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
92/C 71/01	ECU.....	1
92/C 71/02	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91) .	2
92/C 71/03	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	2
II Atti preparatori		
Commissione		
92/C 71/04	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare della Mongolia	3
	Accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare della Mongolia	4
92/C 71/05	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad una dichiarazione d'interesse europeo intesa ad agevolare la realizzazione di reti transeuropee nel settore dei trasporti	7
92/C 71/06	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad una dichiarazione d'interesse europeo intesa ad agevolare la realizzazione di reti transeuropee nel settore del trasporto di energia elettrica e di gas naturale	9

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 71/07	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad una dichiarazione d'interesse europeo intesa ad agevolare la realizzazione di reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni	12
92/C 71/08	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari	14

III *Informazioni*

Commissione

92/C 71/09	Programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misurazioni e delle prove	15
------------	--	----

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

19 marzo 1992

(92/C 71/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,0458	Scudo portoghese	175,993
Marco tedesco	2,04206	Dollaro USA	1,22609
Fiorino olandese	2,30003	Franco svizzero	1,84834
Sterlina inglese	0,714507	Corona svedese	7,41664
Corona danese	7,93344	Corona norvegese	8,01926
Franco francese	6,93417	Dollaro canadese	1,46457
Lira italiana	1537,46	Scellino austriaco	14,3710
Sterlina irlandese	0,766356	Marco finlandese	5,56953
Dracma greca	236,305	Yen giapponese	163,009
Peseta spagnola	129,120	Dollaro australiano	1,61434
		Dollaro neozelandese	2,23536

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91)

(92/C 71/02)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (GU n. L 341 del 12. 12. 1991), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0280	28	Cecoslovacchia	55 000 pezzi
40.0720	72	Malaysia	189 000 pezzi
40.0780	78	India	159 t
40.0850	85	India	1 t
40.0970	97	Polonia	11 t
40.1110	111	Romania	2 t

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(92/C 71/03)

La Commissione, con decisione del 12 marzo 1992 ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto dal Regno di Spagna in vista d'essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

Categoria	Paese d'origine
6	Hong Kong
7	India
35	Taiwan

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare della Mongolia

(92/C 71/04)

COM(92) 50 def.

(Presentata dalla Commissione il 21 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare della Mongolia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare della Mongolia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 15 dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'articolo 13 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

La presente decisione è destinata agli Stati membri ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare della Mongolia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DELLA MONGOLIA,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea, in appresso denominata «Comunità», e la Repubblica popolare della Mongolia, in appresso denominata «Mongolia», desiderano sviluppare, ampliare e approfondire le loro relazioni commerciali ed economiche;

RICONOSCENDO che la Mongolia sta facendo sforzi considerevoli per ristrutturare la sua società e la sua economia al fine di potenziare la democrazia e promuovere il progresso economico e sociale;

CONSAPEVOLI che è possibile instaurare una cooperazione estremamente vasta la quale, nell'interesse di entrambe le parti, dovrebbe includere una gamma completa di attività commerciali, economiche e di sviluppo;

PERSUASI che tale cooperazione debba inserirsi in un contesto concreto, al fine di poter evolvere contemporaneamente allo sviluppo e alle politiche di ciascuna delle parti,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

I vincoli di cooperazione tra la Comunità e la Mongolia e l'intero testo del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interna ed estera della Comunità e della Mongolia.

CAPITOLO I

Cooperazione commerciale

Articolo 2

1. Il presente accordo si applica agli scambi di tutti i prodotti originari della Comunità e della Mongolia, fatta eccezione per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Nel quadro delle rispettive legislazioni e normative, e nel rispetto dei principi dell'uguaglianza e dei reciproci vantaggi, le parti contraenti si prodigheranno per sviluppare e ampliare la cooperazione commerciale ed economica.

Articolo 3

1. Le parti contraenti si concedono reciprocamente, nelle loro relazioni commerciali, il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne:

- a) i dazi doganali e gli oneri di qualsiasi tipo applicati o connessi all'importazione, all'esportazione, alla ri-esportazione o al transito dei prodotti, comprese le modalità di riscossione di tali dazi e oneri;
 - b) le modalità e il trasferimento dei pagamenti;
 - c) le normative, le procedure e le formalità in materia di sdoganamento, transito, deposito in magazzino e trasbordo dei prodotti importati o esportati;
 - d) le formalità amministrative per il rilascio delle licenze d'importazione o di esportazione;
 - e) le tasse e gli altri oneri interni che gravano direttamente o indirettamente sui prodotti e sui servizi importati o esportati;
 - f) le leggi, normative e condizioni inerenti alla vendita, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzazione delle merci sul mercato interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando si tratta di:
- a) vantaggi concessi da una delle parti contraenti per la creazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio o successivamente a tale creazione;
 - b) vantaggi concessi da una delle parti contraenti ai paesi limitrofi per agevolare il commercio di frontiera;

- c) vantaggi concessi a determinati paesi a norma dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, compresi gli accordi internazionali sui prodotti di base.

Articolo 4

1. Le parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie per promuovere, nella misura del possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei reciproci scambi commerciali, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo.

2. Le parti contraenti decidono di esaminare come sia possibile agevolare il commercio; conformemente alle rispettive legislazioni e nell'ambito delle rispettive politiche, esse studieranno e raccomanderanno misure di promozione commerciale atte a promuovere l'espansione delle importazioni e delle esportazioni.

Articolo 5

1. La Mongolia vigilerà affinché, per le questioni che dipendono da decisioni del suo governo, degli enti governativi o delle imprese di Stato, gli esportatori o i fornitori di beni e di servizi comunitari possano avvalersi, su basi eque e non discriminatorie, delle possibilità di effettuare scambi con la Mongolia. Ciò riguarda specificamente il rilascio delle licenze di importazione e la disponibilità di monete convertibili per le importazioni di origine comunitaria.

2. Dal canto suo, la Comunità si adopererà per una progressiva liberalizzazione delle importazioni provenienti dalla Mongolia. A tal fine, essa si impegna ad abolire, entro il 30 giugno 1992, le restrizioni quantitative sulle importazioni originarie della Mongolia per i prodotti e le regioni della Comunità elencati, per quanto riguarda la Mongolia, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, come da ultima modifica, fatta eccezione per le restrizioni relative ai prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura doganale combinata e per le restrizioni elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, come da ultima modifica, per le regioni della Comunità cui si applicano tali restrizioni.

Articolo 6

1. Le parti contraenti si scambiano informazioni su qualsiasi eventuale problema connesso al loro commercio ed aprono consultazioni amichevoli, nell'intento di promuovere il commercio, al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente a questi problemi. Ciascuna delle due parti contraenti si astiene dal prendere qualsiasi misura prima delle consultazioni.

2. Tuttavia qualora, eccezionalmente, la situazione non dovesse consentire alcun indugio, ciascuna parte contraente può prendere misure, ma prima deve cercare, nella misura del possibile, di procedere ad una consultazione amichevole.

3. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 2, ciascuna parte contraente cercherà di non compromettere gli obiettivi generali del presente accordo.

Articolo 7

Gli scambi di beni e la fornitura di servizi tra le due parti contraenti avverranno secondo i prezzi e le tariffe di mercato.

Articolo 8

Le parti contraenti convengono che i pagamenti delle transazioni verranno effettuati, conformemente alle rispettive leggi e normative, in monete convertibili.

CAPITOLO II

Cooperazione economica

Articolo 9

Nell'ambito delle rispettive competenze, e in particolare nell'intento di favorire lo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura nella Comunità e in Mongolia, di diversificare i vincoli economici, di promuovere il progresso scientifico e tecnologico, di aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati, di contribuire allo sviluppo delle loro economie e al miglioramento del loro tenore di vita, le parti contraenti convengono di sviluppare la cooperazione economica, in base al principio dell'interesse reciproco, in tutti i settori contemplati dalle rispettive politiche, e in particolare:

- industria e miniere,
- agricoltura e silvicoltura,
- scienza e tecnologia,
- energia,
- telecomunicazioni,
- tutela ambientale,
- turismo,
- proprietà intellettuale e industriale, norme e standard,
- statistiche.

Articolo 10

In funzione delle loro esigenze e dei mezzi a loro disposizione, le parti contraenti promuoveranno i vari aspetti della cooperazione industriale e tecnica, a vantaggio delle rispettive imprese o organizzazioni.

Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti contraenti cercheranno di agevolare e promuovere, tra l'altro:

- la coproduzione e le joint ventures,

- lo sfruttamento in comune delle risorse,
- il trasferimento tecnologico,
- la cooperazione tra istituzioni finanziarie,
- le visite, i contatti e le attività di promozione volti a stimolare la cooperazione tra singoli e delegazioni che rappresentano imprese o organismi economici,
- l'organizzazione di seminari e simposi,
- i servizi di consulenza.

Articolo 11

1. Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti convengono di promuovere e di incoraggiare gli investimenti di reciproca utilità, conformemente alle rispettive legislazioni, normative e politiche.
2. Le parti si impegnano inoltre a migliorare ulteriormente il clima per gli investimenti, incoraggiando in particolare l'estensione, da parte degli Stati membri della Comunità e della Mongolia, delle intese in materia di promozione e tutela degli investimenti, in base a principi di reciprocità e di equo trattamento.

Articolo 12

Dato il diverso livello di sviluppo delle due parti contraenti, la Comunità estenderà le sue attività di cooperazione finanziaria e tecnica allo sviluppo della Mongolia, nell'ambito dei suoi programmi di aiuti a favore dei paesi in via di sviluppo non associati.

CAPITOLO III

Commissione mista

Articolo 13

1. Nel quadro del presente accordo di cooperazione commerciale ed economica, le parti contraenti istituiscono una commissione mista composta da rappresentanti della Comunità e della Mongolia.
2. La commissione mista è incaricata di:
 - sorvegliare e valutare il funzionamento del presente accordo;
 - tenere sotto controllo l'andamento dei flussi commerciali, nonché l'esecuzione della cooperazione economica e dell'aiuto allo sviluppo;
 - ricercare mezzi appropriati per evitare problemi nei vari settori contemplati dall'accordo;

- individuare misure che possano contribuire allo sviluppo e alla diversificazione della cooperazione commerciale ed economica;
- scambiare opinioni e formulare suggerimenti su tutte le questioni di reciproco interesse inerenti ai settori contemplati dall'accordo.

3. La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Ulan Bator, secondo un ordine del giorno stabilito di comune accordo. Su richiesta di una delle parti contraenti, possono essere indette di comune accordo riunioni straordinarie. La presidenza della commissione mista viene esercitata, a turno, da ciascuna delle due parti contraenti. Qualora le parti lo ritengano necessario, la commissione mista può creare gruppi di lavoro incaricati di coadiuvarla.

La Comunità è rappresentata dalla Commissione, coadiuvata da rappresentanti degli Stati membri, conformemente alle disposizioni del trattato.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità, alle condizioni in esso indicate, e al territorio della Mongolia.

Fatte salve le disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa a norma dello stesso compromettono in alcun modo la facoltà, per ciascuno degli Stati membri della Comunità, di avviare attività bilaterali con la Mongolia nell'ambito della cooperazione economica e di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese.

Articolo 15

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Esso è concluso per un periodo di cinque anni. L'accordo viene tacitamente rinnovato da un anno all'altro, a condizione che nessuna delle parti contraenti ne notifichi per iscritto la denuncia all'altra parte, sei mesi prima della scadenza.

Le parti contraenti possono tuttavia modificare di concerto l'accordo per tener conto di nuovi sviluppi.

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad una dichiarazione d'interesse europeo
intesa ad agevolare la realizzazione di reti transeuropee nel settore dei trasporti**

(92/C 71/05)

COM(92) 15 def.

(Presentata dalla Commissione il 24 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 84,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3359/90 del Consiglio ⁽¹⁾ ha previsto un programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti nel 1992;

considerando che la realizzazione della libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi ed il rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità esigono reti transeuropee di trasporto;

considerando che le esigenze di finanziamento di tali reti transeuropee richiedono la mobilitazione di tutti i mezzi disponibili ed in particolare del capitale privato;

considerando che per attirare le risorse finanziarie necessarie tali progetti di reti transeuropee devono beneficiare di condizioni tecniche, giuridiche, amministrative e politiche volte a favorirne la realizzazione;

considerando che la volontà delle istituzioni comunitarie di promuovere e facilitare la realizzazione di progetti riconosciuti di interesse europeo ed economicamente validi è in grado di favorirne il finanziamento privato;

considerando che tale volontà può assumere la forma di una dichiarazione di interesse europeo;

considerando che tale dichiarazione deve consentire agli Stati membri di prendere i provvedimenti utili all'attuazione degli orientamenti definiti dal Consiglio;

considerando che è opportuno che tutte le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni prima della decisione relativa a tale dichiarazione;

considerando che da tale dichiarazione non devono sorgere diritti a finanziamenti in qualsiasi fase del progetto e in qualsiasi forma, da parte della Comunità o degli Stati membri e che detti finanziamenti devono essere concessi in base alle procedure previste;

considerando che la dichiarazione deve consentire di aprire alla concorrenza la realizzazione dei progetti assicurando la trasparenza nell'attuazione degli orientamenti in materia di reti transeuropee di trasporto;

considerando che un progetto deve essere dichiarato d'interesse europeo sulla base del suo profilo e non deve riguardare quindi un promotore specifico;

considerando che è opportuno che per la decisione su tale dichiarazione la Commissione sia coadiuvata dal comitato per le infrastrutture dei trasporti istituito con decisione 78/174/CEE del Consiglio ⁽²⁾;

considerando che la Commissione dovrebbe presentare una relazione sulle dichiarazioni di interesse europeo emesso e sulle loro conseguenze pratiche al fine di valutare l'efficacia del procedimento istituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al fine di agevolare la realizzazione delle reti transeuropee necessarie al buon funzionamento dello spazio senza

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 14. 11. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

frontiere interne ed al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità un determinato progetto in materia di trasporti può essere dichiarato d'interesse europeo.

Articolo 2

Con la dichiarazione di interesse europeo si riconosce che la realizzazione del progetto rientra nell'ambito degli orientamenti stabiliti dal Consiglio nel settore delle reti transeuropee di trasporto e riguardanti gli obiettivi, le priorità e le grandi linee d'azione.

Tuttavia dalla concessione di tale dichiarazione non sorgono diritti a finanziamenti, in qualsiasi fase del progetto e in qualsiasi forma, da parte della Comunità o gli Stati membri.

Articolo 3

Possono essere dichiarati di interesse europeo i progetti conformi ai requisiti di cui all'allegato.

Articolo 4

I progetti sono presentati alla Commissione. Questa valuta in via preliminare la sussistenza dei requisiti previsti.

Qualora tale valutazione abbia esito positivo la Commissione invita gli Stati membri interessati a comunicare le loro osservazioni entro un termine determinato.

Essa provvede inoltre alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di una descrizione del progetto, delle sue caratteristiche principali e della sua idoneità ad essere dichiarato d'interesse europeo, affinché le altre parti interessate possano formulare osservazioni. Entro tre mesi dalla pubblicazione, dette parti presentano alla Commissione eventuali osservazioni.

Articolo 5

La Commissione procede ad accurata valutazione della conformità ai requisiti previsti ed accerta che il progetto corrisponda agli obiettivi ed alle priorità degli Stati membri direttamente interessati, nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 2.

La Commissione decide sulla dichiarazione di interesse europeo a favore di un progetto, secondo la procedura di cui all'articolo 6 entro sei mesi dalla data dell'invito agli Stati membri di comunicare le loro osservazioni. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare detto termine.

Articolo 6

La Commissione è assistita dal comitato per le infrastrutture dei trasporti.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

La Commissione provvede affinché le informazioni ottenute in forza del presente regolamento siano utilizzate nel rispetto degli interessi di tutte le parti.

Articolo 8

Entro il 31 dicembre 1996, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione volta a valutare l'efficacia del procedimento istituito, eventualmente accompagnato da proposte adeguate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993. Esso scade il 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Requisiti di ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 3

1. Il progetto presentato deve produrre effetti economici diretti nella Comunità. Anche un progetto riguardante contemporaneamente la Comunità e uno più paesi terzi può essere presentato al fine di ottenere la dichiarazione di interesse europeo.
2. Il progetto deve essere chiaramente descritto e definito in tutti i suoi aspetti (natura e contenuto del progetto, obiettivi perseguiti e benefici previsti, partecipanti, utenti futuri, popolazioni e collettività locali interessate, luogo di realizzazione, calendario di attuazione, specifiche tecniche ed altri elementi di informazione necessari).
3. Il progetto deve già essere stato oggetto di studi di fattibilità tecnica ed economica che dimostrino la validità economica e la redditività del progetto e mettano in risalto gli ostacoli prevedibili in fase di realizzazione. I risultati di tali studi devono essere allegati alla domanda.
4. Gli studi presentati devono dimostrare la redditività del progetto e degli investimenti privati che contribuiscono in maniera significativa alla sua realizzazione. La descrizione dei meccanismi da introdurre per garantire il finanziamento del progetto sarà trasmessa in via riservata alla Commissione.
5. Ove richiesto, il progetto deve essere stato oggetto di uno studio di impatto ambientale.
6. La procedura d'attuazione prevista deve essere conforme alle politiche e alle legislazioni comunitarie, soprattutto in materia di concorrenza, di apertura degli appalti pubblici e di ambiente.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad una dichiarazione d'interesse europeo intesa ad agevolare la realizzazione di reti transeuropee nel settore del trasporto di energia elettrica e di gas naturale

(92/C 71/06)

COM(92) 15 def.

(Presentata dalla Commissione il 24 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la realizzazione della libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi ed il rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità esigono reti transeuropee di trasporto di energia elettrica e di gas naturale;

considerando che le esigenze di finanziamento di tali reti transeuropee richiedono la mobilitazione di tutti i mezzi disponibili ed in particolare del capitale privato;

considerando che per attirare le risorse finanziarie necessarie tali progetti di reti transeuropee devono beneficiare

di condizioni tecniche, giuridiche, amministrative e politiche volte a favorirne la realizzazione;

considerando che la volontà delle istituzioni comunitarie di promuovere e facilitare la realizzazione di progetti riconosciuti di interesse europeo ed economicamente validi è in grado di favorirne il finanziamento privato;

considerando che tale volontà può assumere la forma di una dichiarazione di interesse europeo;

considerando che tale dichiarazione deve consentire agli Stati membri di prendere i provvedimenti utili all'attuazione degli orientamenti definiti dal Consiglio;

considerando che è opportuno che tutte le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni prima della decisione relativa a tale dichiarazione;

considerando che da tale dichiarazione non devono sorgere diritti a finanziamenti, in qualsiasi fase del progetto e in qualsiasi forma, da parte della Comunità o dei suoi Stati membri e che detti finanziamenti devono essere concessi in base alle procedure previste;

considerando che la dichiarazione deve consentire di aprire alla concorrenza la realizzazione dei progetti assicurando la trasparenza nell'attuazione degli orientamenti definiti in materia di reti transeuropee di trasporto di energia elettrica e di gas naturale;

considerando che un progetto deve essere dichiarato d'interesse europeo sulla base del suo profilo e non deve riguardare quindi un promotore specifico;

considerando che la Commissione dovrebbe presentare una relazione sulle dichiarazioni di interesse europeo emesse e sulle loro conseguenze pratiche al fine di valutare l'efficacia del procedimento istituito,

considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede altri poteri che quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al fine di agevolare la realizzazione delle reti transeuropee necessarie al buon funzionamento dello spazio senza

frontiere interne ed al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità un determinato progetto in materia di trasporto di energia elettrica e di gas naturale può essere dichiarato d'interesse europeo.

Articolo 2

Con la dichiarazione di interesse europeo riconosce che la realizzazione del progetto rientra nell'ambito degli orientamenti stabiliti dal Consiglio nel settore delle reti transeuropee di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e riguardanti gli obiettivi, le priorità e le grandi linee d'azione.

Tuttavia, dalla concessione di tale dichiarazione non sorgono diritti a finanziamenti, in qualsiasi fase del progetto e in qualsiasi forma, da parte della Comunità o degli Stati membri.

Articolo 3

Possono essere dichiarati di interesse europeo i progetti conformi ai requisiti di cui all'allegato.

Articolo 4

I progetti sono presentati alla Commissione. Questa valuta in via preliminare la sussistenza dei requisiti previsti.

Qualora tale valutazione abbia esito positivo la Commissione invita gli Stati membri interessati a comunicare le loro osservazioni entro un termine determinato.

Essa provvede inoltre alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di una descrizione del progetto, delle sue caratteristiche principali e della sua idoneità ad essere dichiarato d'interesse europeo, affinché le altre parti interessate possano formulare osservazioni. Entro tre mesi dalla pubblicazione, dette parti presentano alla Commissione eventuali osservazioni.

Articolo 5

La Commissione procede ad accurata valutazione della conformità ai requisiti previsti ed accerta che il progetto corrisponda agli obiettivi ed alle priorità degli Stati mem-

bri direttamente interessati, nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 2.

La Commissione decide sulla dichiarazione di interesse europeo entro sei mesi dalla data dell'invito agli Stati membri di comunicare le loro osservazioni. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare detto termine.

Articolo 6

La Commissione provvede affinché le informazioni ottenute in forza del presente regolamento siano utilizzate nel rispetto degli interessi di tutte le parti in questione.

Articolo 7

Entro il 31 dicembre 1996, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione volta a valutare l'efficacia del procedimento istituito, eventualmente accompagnati da proposte adeguate.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993. Esso scade il 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Requisiti di ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 3

1. Il progetto presentato deve produrre effetti economici diretti nella Comunità. Anche un progetto riguardante contemporaneamente la Comunità e uno o più paesi terzi può essere presentato al fine di ottenere la dichiarazione di interesse europeo.
 2. Il progetto deve essere chiaramente descritto e definito in tutti i suoi aspetti (natura e contenuto del progetto, obiettivi perseguiti e benefici previsti, partecipanti, utenti futuri, popolazioni e collettività locali interessate, luogo di realizzazione, calendario di attuazione, specifiche tecniche ed altri elementi di informazione necessari).
 3. Il progetto deve già essere stato oggetto di studi di fattibilità tecnica ed economica che dimostrino la validità economica e la redditività del progetto e mettano in risalto gli ostacoli prevedibili in fase di realizzazione. I risultati di tali studi devono essere allegati alla domanda.
 4. Gli studi presentati devono dimostrare la redditività del progetto e degli investimenti privati che contribuiscono in maniera significativa alla sua realizzazione. La descrizione dei meccanismi da introdurre per garantire il finanziamento del progetto sarà trasmessa in via riservata alla Commissione.
 5. Ove richiesto, il progetto deve essere stato oggetto di uno studio di impatto ambientale.
 6. La procedura d'attuazione prevista deve essere conforme alle politiche e alle legislazioni comunitarie, soprattutto in materia di concorrenza, di apertura degli appalti pubblici e di ambiente.
-

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad una dichiarazione d'interesse europeo
intesa ad agevolare la realizzazione di reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni**

(92/C 71/07)

COM(92) 15 def.

(Presentata dalla Commissione il 24 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la realizzazione della libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi ed il rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità esigono reti transeuropee di telecomunicazione;

considerando che le esigenze di finanziamento di tali reti transeuropee richiedono la mobilitazione di tutti i mezzi disponibili ed in particolare del capitale privato;

considerando che per attirare le risorse finanziarie necessarie tali progetti di reti transeuropee devono beneficiare di condizioni tecniche, giuridiche, amministrative e politiche volte a favorirne la realizzazione;

considerando che la volontà delle istituzioni comunitarie di promuovere e facilitare la realizzazione di progetti riconosciuti di interesse europeo ed economicamente validi è in grado di favorirne il finanziamento privato;

considerando che tale volontà può assumere la forma di una dichiarazione di interesse europeo;

considerando che tale dichiarazione deve consentire agli Stati membri di prendere i provvedimenti utili all'attuazione degli orientamenti definiti dal Consiglio;

considerando che è opportuno che tutte le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni prima della decisione relativa a tale dichiarazione;

considerando che da tale dichiarazione non devono sorgere diritti a finanziamenti, in qualsiasi fase del progetto e in qualsiasi forma, da parte della Comunità o dei suoi Stati membri e che detti finanziamenti devono essere concessi in base alle procedure previste;

considerando che la dichiarazione deve consentire di aprire alla concorrenza la realizzazione dei progetti, assicurando la trasparenza nell'attuazione degli orientamenti definiti in materia di reti transeuropee di telecomunicazione;

considerando che un progetto deve essere dichiarato d'interesse europeo sulla base del suo profilo e non deve riguardare quindi un promotore specifico;

considerando che la Commissione dovrebbe presentare una relazione sulle dichiarazioni di interesse europeo emesse e sulle loro conseguenze pratiche al fine di valutare l'efficacia del procedimento istituito;

considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede altri poteri d'azione che quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al fine di agevolare la realizzazione delle reti transeuropee necessarie al buon funzionamento dello spazio senza frontiere interne ed al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità un determinato progetto in materia di telecomunicazioni può essere dichiarato d'interesse europeo.

Articolo 2

Con la dichiarazione di interesse europeo si riconosce che la realizzazione del progetto rientra nell'ambito degli orientamenti del Consiglio nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazione e riguardanti gli obiettivi, le priorità e le grandi linee d'azione.

Tuttavia, dalla concessione di tale dichiarazione non sorgono diritti a finanziamenti, in qualsiasi fase del progetto e in qualsiasi forma, da parte della Comunità o degli Stati membri.

Articolo 3

Possono essere dichiarati d'interesse europeo i progetti conformi ai requisiti di cui all'allegato.

Articolo 4

I progetti sono presentati alla Commissione. Questa valuta in via preliminare la sussistenza dei requisiti previsti.

Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la Commissione invita gli Stati membri interessati a comunicare le loro osservazioni entro un termine determinato.

Essa provvede inoltre alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di una descrizione del progetto, delle sue caratteristiche principali e della sua idoneità ed essere dichiarato d'interesse europeo, affinché le altre parti interessate possano formulare osservazioni. Entro tre mesi dalla pubblicazione, dette parti presentano alla Commissione eventuali osservazioni.

Articolo 5

La Commissione procede ad accurata valutazione della conformità ai requisiti previsti ed accerta che il progetto

corrisponda agli obiettivi ed alle priorità dello o degli Stati membri direttamente interessati nell'ambito degli orientamenti definiti all'articolo 2.

La Commissione decide sulla dichiarazione di interesse europeo entro sei mesi dalla data dell'invito agli Stati membri di comunicare le loro osservazioni. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare detto termine.

Articolo 6

La Commissione provvede affinché le informazioni ottenute in forza del presente regolamento siano utilizzate in modo da rispettare e tutelare gli interessi di tutte le parti in questione.

Articolo 7

Entro il 31 dicembre 1996, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione volta a valutare l'efficacia del procedimento istituito, eventualmente accompagnata da proposte adeguate.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993. Esso scade il 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Requisiti di ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 3

1. Il progetto presentato deve produrre effetti economici diretti nella Comunità. Anche un progetto riguardante contemporaneamente la Comunità e uno o più paesi terzi può essere presentato al fine di ottenere la dichiarazione di interesse europeo.
2. Il progetto deve essere chiaramente descritto e definito in tutti i suoi aspetti (natura e contenuto del progetto, obiettivi perseguiti e benefici previsti, partecipanti, utenti futuri, popolazioni e collettività locali interessate, luogo di realizzazione, calendario di attuazione, specifiche tecniche ed altri elementi di informazione necessari).
3. Il progetto deve già essere stato oggetto di studi di fattibilità tecnica ed economica che dimostrino la validità economica e la redditività del progetto e mettano in risalto gli ostacoli prevedibili in fase di realizzazione. I risultati di tali studi devono essere allegati alla domanda.
4. Gli studi presentati devono dimostrare la redditività del progetto e degli investimenti privati che contribuiscono in maniera significativa alla sua realizzazione. La descrizione dei meccanismi da introdurre per garantire il finanziamento del progetto sarà trasmessa in via riservata alla Commissione.

5. Ove richiesto, il progetto deve essere stato oggetto di uno studio di impatto ambientale.
6. La procedura d'attuazione prevista deve essere conforme alle politiche e alle legislazioni comunitarie, soprattutto in materia di concorrenza, di apertura degli appalti pubblici e di ambiente.

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari

(92/C 71/08)

COM(92) 28 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 3 marzo 1992)

Facendo seguito al parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 19 novembre 1991 in merito alla proposta di regolamento trasmessa dalla Commissione al Consiglio in data 23 gennaio 1991, relativa alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari e in conformità dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta nel modo seguente:

- 1) Il titolo della proposta è modificato come segue:
«Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari».
- 2) All'articolo 7, paragrafo 2, la dicitura «L'autorità competente trasmette la domanda alla Commissione dopo averla giudicata» è sostituita dalla dicitura «Le autorità competenti trasmettono la domanda alla Commissione dopo averla giudicata».
- 3) All'articolo 8, paragrafo 1, la dicitura «dall'autorità competente di cui all'articolo 7» è sostituita dalla dicitura «dalle autorità competenti di cui all'articolo 7».
- 4) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 10
 1. In considerazione dell'andamento del mercato delle derrate alimentari e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'organizzazione che ha presentato la domanda iniziale può inoltrare, presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede, una domanda di modifica del capitolato, sulla base del quale è stata rilasciata l'attestazione comunitaria di specificità. In tal caso, si applicano gli articoli da 6 a 9.
 2. Vengono adottate le disposizioni necessarie affinché qualsiasi modifica apportata, conformemente al paragrafo 1, al capitolato in base al quale un prodotto alimentare ha ottenuto l'attestazione comunitaria di specificità sia eventualmente indicata sull'etichettatura.»

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misurazioni e delle prove

(92/C 71/09)

Il 23. 4. 1990, il Consiglio ha adottato una decisione sul terzo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994). Successivamente, il 19. 12. 1991 è stata approvata una posizione comune sul programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misurazioni e delle prove (1992-1994). Una decisione finale su questo programma sarà adottata dal Consiglio soltanto dopo la seconda lettura del Parlamento europeo.

Per evitare ritardi nell'attuazione del programma, la Commissione sta programmando le attività che saranno oggetto di un invito a presentare proposte e, a tal fine, essa ha individuato un certo numero di settori. I settori di ricerca 1, 2 e 3 sottoelencati saranno soprattutto oggetto di azioni concertate per le quali la Commissione rivolgerà alle organizzazioni che intendono partecipare ai progetti un invito a presentare dichiarazioni di interesse. Per il settore di ricerca 4, cioè la ricerca concernente nuove forme di strumentazione, la Commissione emanerà inviti a presentare proposte per progetti a compartecipazione finanziaria.

Le organizzazioni idonee a partecipare al programma possono prendere nota di tali settori di ricerca per preparare la loro partecipazione non appena pubblicato l'invito ufficiale. La data ultima per la presentazione delle proposte e delle dichiarazioni di interesse è fissata al 30. 6. 1992.

Occorre tuttavia rilevare che, in attesa della decisione finale del Consiglio sul programma, alcuni settori di ricerca possono essere modificati oppure aggiunti a quelli sottoindicati.

Settore 1: Sostegno a regolamenti e direttive

Questo settore riguarda il miglioramento dei metodi concernenti:

- l'analisi dei prodotti alimentari;
- l'analisi dei prodotti agricoli destinati al consumo umano e all'alimentazione animale;

- il rilevamento della presenza di inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua (compresi i batteri), nei terreni inquinati e nei rifiuti;
- il controllo del rumore sul posto di lavoro e negli edifici;
- il rilevamento della presenza di sostanze pericolose nell'aria sul posto di lavoro;
- analisi biomedica.

Settore 2: Problemi settoriali di prova (sostegno alla normalizzazione)

Questo settore comprende un sostegno:

- al miglioramento di metodi di prova atti a diventare norme europee (CEN, Cénélec), in particolare nel caso delle norme che devono essere preparate per l'attuazione della direttiva;
- ai metodi di prova normalizzati e migliorati nei casi in cui l'applicazione dei medesimi presenti difficoltà;
- agli studi comparativi per facilitare accordi di reciproco riconoscimento tra i laboratori di prova.

Settore 3: Tecniche comuni di calibratura nella Comunità

Questo settore comprende:

- il miglioramento di norme di trasferimento per dare ai laboratori comunitari di metrologia la possibilità di rintracciare il laboratorio che è alla fonte dell'informazione, a vantaggio soprattutto dei laboratori più piccoli;
- il miglioramento dei metodi di misurazione e calibratura nei campi seguenti: comunicazioni ad alta frequenza, temperatura, umidità, particelle fini;
- lo sviluppo di materiali di riferimento nei campi del settore 1, una volta realizzati i necessari miglioramenti di misurazione;
- lo sviluppo di metodi di calibratura e quantificazione di spettroscopie di analisi superficiali.

Settore 4: Nuovi metodi di misurazione

Si tratta di lavori di ricerca e sviluppo sulla fattibilità nell'applicare nuovi metodi di misurazione da cui possono derivare strumenti innovativi per la determinazione on-line o *in situ* di parametri fisici, chimici o biochimici.

La preferenza sarà data a progetti che:

- trattino problemi analitici o di misurazione importanti per l'industria, per i quali non esistono attualmente metodi diretti soddisfacenti; riguardino misurazioni/analisi in condizioni operative molto limitative o difficili, oppure
- portino alla strumentazione per la sorveglianza dell'inquinamento ambientale o sul posto di lavoro,

soprattutto quando occorre dimostrare l'osservanza delle direttive.

Questo settore comprende anche sviluppi specifici di nuovi metodi qualora se ne riscontri la necessità nel corso dei progetti riguardanti i settori 1, 2 e 3.

Per maggiori informazioni sui settori 1, 2 e 3 rivolgersi a:

Commissione delle Comunità europee, direzione generale XII (BCR), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, tel. (32 2) 235 88 12, telefax (32 2) 235 80 72.

Per il settore 4: stesso indirizzo, tel. (32 2) 235 93 13, telefax (32 2) 235 80 72.

INFO 92

La base di dati comunitaria specializzata nella conoscenza degli obiettivi del mercato unico

Helpdesk Eurobases:

fax : + 32 (2) 236 06 24

phone : + 32 (2) 235 00 03

INFO 92 contiene l'informazione essenziale per saperne di più sul 1992.

INFO 92 offre al pubblico un vero e proprio manuale di «istruzioni per l'uso» del grande mercato interno. INFO 92 è un inventario permanente: le proposte della Commissione sono seguite metodicamente; ciascuno degli avvenimenti principali viene riassunto e situato nel suo contesto.

L'informazione è completa fino all'ultima tappa: la trasposizione delle direttive nell'ordine giuridico interno degli Stati membri.

Facile da utilizzare, INFO 92 è accessibile a tutti.

Infatti, INFO 92 permette la consultazione delle informazioni su schermi video mediante ricorso ad una vasta gamma di apparecchi di grande diffusione collegati a reti specializzate nel trasferimento di



dati. Per la rapidità di trasmissione, per le possibilità di aggiornamento quasi istantaneo (all'occorrenza, più volte al giorno), per le procedure di dialogo che non richiedono alcun apprendimento preliminare, INFO 92 è adatta sia al più vasto

pubblico sia agli ambienti professionali.

Il sistema utilizzato consente un facile accesso alle informazioni, grazie ad una scelta di programmi, proposti all'utente, e alla struttura logica di presentazione dell'informazione, conforme al «Libro bianco» e allo svolgimento del processo decisionale nelle istituzioni.

L'utente può rivolgersi anche agli uffici di rappresentanza della Commissione oppure, per le PMI, agli Eurosportelli aperti in tutte le regioni della Comunità.